

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1505-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CASSIANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro dell'Interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1974

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista di Romania concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, conclusa a Bucarest l'11 novembre 1972

Comunicata alla Presidenza il 29 maggio 1974

ONOREVOLI SENATORI. — Abbiamo esaminato altre convenzioni internazionali tra lo Stato italiano e altri Stati concernenti l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale.

Questo al nostro esame costituisce il primo accordo internazionale del genere concluso nel dopo-guerra con un Paese dell'Est europeo.

La nota che forse più caratterizza questo genere di accordi consiste nel fatto che si tratta di piccolissimi passi innanzi verso la grande meta ancora assai lontana per le difficoltà obiettive che vi si frappongono: la unificazione del diritto per quanto riguarda quei principi che ne sono a fondamento.

Soltanto se si dovesse raggiungere questa meta il diritto salirebbe fino alle altezze della scienza e non poggerrebbe invece più soltanto sulle convenzioni fra gli uomini, cittadini di quel Paese dove la norma vige.

Sono molti oggi a dubitare che il diritto sia una scienza per la mancanza di un suo raggio universale di attuazione per quanto riguarda i principi fondamentali che lo animano.

Ecco perchè piccoli passi, sia pure estremamente timidi, rappresentano forse il valore più vero di convenzioni come quella che oggi è al nostro esame.

Dalla disposizione generale dove è affermato il principio della parificazione dei cittadini dei due stati relativamente alla facoltà di adire l'autorità giudiziaria per la protezione di diritti o interessi, discendono le norme relative alla assistenza giudiziaria in materia civile, prime fra tutte quelle che attengono alle norme contenute nel codice di pro-

cedura civile, e precisamente nell'articolo 797 relative alla efficacia della sentenza straniera e dell'esecuzione di altri atti di autorità straniera.

Sono fissati direttamente i criteri della competenza del giudice che emette la sentenza (art. 13 della convenzione) in luogo di rinviare alle norme vigenti nello Stato in cui la sentenza è fatta valere, soluzione seguita in numerosi accordi bilaterali che presentano però l'inconveniente di non offrire alcuna garanzia di uniformità.

L'articolo 23 esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quelle in materia fallimentare e successoria, principalmente per le differenze esistenti nei sistemi giuridici dei due Paesi.

In materia penale è da rilevare quanto è stabilito per l'estradizione che nel presente accordo è concessa solo quando il fatto comporti una pena superiore nel massimo a due anni ovvero, nel caso di persona condannata, solo se la pena inflitta sia superiore a un anno.

Sono esclusi i reati politici come in tutte le altre convenzioni del genere.

Nell'articolo 33 è stata inserita una disposizione relativa al reato di cattura illecita di aeromobile. La norma dispone che qualora l'estradizione per tale reato venga rifiutata la parte richiesta ha l'obbligo di esercitare incondizionatamente l'azione penale nei confronti dell'autore del fatto.

Si chiede all'Assemblea l'approvazione del presente disegno di legge.

CASSIANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista di Romania concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, conclusa a Bucarest l'11 novembre 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 56 della Convenzione stessa.